



Città di Monopoli

**REGOLAMENTO PER
L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA
ECOLOGIA E AMBIENTE
(TARSU)
(D. Lgs. 507/1993)**

(deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29/03/2011)

ULTIMO AGGIORNAMENTO EFFETTUATO:
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. ___ DEL _____

(le modifiche apportate sono evidenziate in grassetto)

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento	3
Art. 2 - Servizio di nettezza urbana e istituzione della tassa.....	3
Art. 3 - Soggetti passivi	3
Art. 4 - Locali ed aree tassabili	4
Art. 5 - Modalità di misurazione dei locali ed aree tassabili.....	5
Art. 6 - Locali ed aree esclusi dalla tassa	5
Art. 7 - Modalità per l'applicazione della tassa	7
Art. 8 - Calcolo della tassa per le utenze domestiche.....	9
Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza.....	10
Art. 10 - Calcolo della tassa per le utenze non domestiche.....	10
Art. 11 – Agevolazioni.....	11
Art. 12 - Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche	11
Art. 13 - Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche	12
Art. 14 - Esenzioni	13
Art. 15 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze	13
Art. 16 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni, riduzioni ed esenzioni	16
Art. 17 - Riscossione e accertamento.....	17
Art. 18 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi	19
Art. 19 - Lotta all'evasione.....	19
Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento.....	20
Art. 21 - Funzionario responsabile.....	20
Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie	21
Art. 23 - Norme di Rinvio	21

Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento viene adottato ai sensi degli artt. 68 e 77 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e disciplina l'applicazione della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni.

Art. 2 - Servizio di nettezza urbana e istituzione della tassa

1. Per il servizio di nettezza urbana nelle varie fasi di conferimento, cernita, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani svolto in regime di privativa su tutto il territorio Comunale, il Comune riscuote una tassa annuale disciplinata dal presente regolamento, applicata in base a tariffa con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri previsti dal D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e s.m.i. e dal metodo normalizzato di cui al D.P.R. del 27 aprile 1999, n. 158.
2. Il servizio di nettezza urbana è disciplinato dalla normativa vigente in materia e dalle disposizioni contenute **nel competente regolamento comunale**, nel contratto e nel capitolato relativo all'esecuzione del servizio, a cui si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 3 - Soggetti passivi

1. **Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 63 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 relativamente ai soggetti passivi e/o responsabili del tributo, si specifica quanto indicato nei successivi commi.**
2. **Le utenze domestiche si dividono in:**
 - a) **utenze domestiche di uso abitativo, a loro volta distinte in utenze domestiche di residenza e utenze domestiche non di residenza;**
 - b) **utenze domestiche di uso non abitativo (box, cantine, garages, locali e depositi occupati da utenze domestiche).**
3. **In caso di locazione di alloggio ammobiliato ad inquilini occasionali e comunque per un breve periodo che si esaurisce prima del termine dell'anno solare in cui ha avuto inizio, ovvero di locazione per un periodo stagionale oppure senza un regolare contratto ad un inquilino non residente in tale unità immobiliare, l'obbligo di corrispondere la**

tassa è del proprietario dell'alloggio in solido con l'occupante. Sono irrilevanti nei riguardi del Comune eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopraindicati.

4. A ciascuna unità immobiliare autonomamente censita nel NCEU corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. In caso di pluralità di occupanti o detentori dell'unica unità immobiliare autonomamente censita nel NCEU, all'adempimento dell'obbligazione tributaria sono tenuti solidalmente tutti coloro che usano in comune i locali.
5. È consentito l'utilizzo esclusivo da parte di un'utenza di una frazione dell'unità immobiliare autonomamente censita, sempre che tale utilizzo esclusivo venga dichiarato. In tal caso il vincolo di solidarietà sussiste fra i componenti della singola utenza.
6. In caso di coabitazione di più nuclei familiari, la ripartizione delle superfici è effettuata in misura proporzionale alla numerosità di ciascun nucleo.

Art. 4 - Locali ed aree tassabili

1. Sono soggette alla tassa le superfici di tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o posata nel suolo chiusi, o immediatamente chiudibili senza necessità di ulteriori modifiche, verso l'esterno da almeno tre lati qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, dove si producano o si possano produrre rifiuti urbani o speciali assimilati, fatta eccezione per quelle del successivo art. 6. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso, anche se di fatto non utilizzati, considerando tali quelli dotati di almeno un'utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) anche se priva di consumi, e di arredamento e, per i locali ad uso non domestico, quelli forniti di impianti, attrezzature o, comunque, per i quali risulta rilasciata una licenza o una autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali medesimi.
2. Relativamente alle utenze domestiche sono considerati nella formazione della superficie utile tutti i vani principali, gli accessori diretti ed indiretti nonché tutti i locali di servizio, anche se interrati o separati dal locale principale.
3. Per le utenze non domestiche sono computate le superfici di tutti i locali, principali, secondari o accessori, destinati all'esercizio dell'attività.
4. Sono altresì soggette all'applicazione della tassa tutte le aree scoperte costituenti superficie operativa per l'esercizio di attività, con esclusione di quelle di cui all'art. 6, comma 1 del presente regolamento, predisposte all'uso, anche se di fatto non utilizzate, presupponendo tali quelle aree dotate di impianti, attrezzature o per le quali risulta rilasciata una licenza o

un'autorizzazione per l'esercizio dell'attività. A mero titolo esemplificativo, rientrano tra le aree tassabili gli arenili, i campeggi, le stazioni di servizio, i depositi all'aperto, le aree di parcheggio a pagamento.

5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale, la tassa, per la porzione a tal fine utilizzata, è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività.

Art. 5 - Modalità di misurazione dei locali ed aree tassabili

1. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale). La superficie è misurata sul filo interno dei muri perimetrali dell'unità immobiliare al netto degli ingombri dei muri divisorii interni.
2. La superficie dei locali coperti è computabile solo qualora il locale abbia un'altezza superiore a cm. 150 (centocinquanta). I vani scala di uso esclusivo sono considerati una sola volta in pianta.
3. La superficie imponibile delle unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria censite nel catasto edilizio urbano non può comunque essere inferiore all'80% della superficie di riferimento determinata secondo i criteri stabiliti dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138.
4. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
5. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia rispettivamente: superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 6 - Locali ed aree esclusi dalla tassa

1. Non sono soggette all'applicazione della tassa, ai sensi del combinato disposto del comma 1 art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e del comma 3 art. 1 del D.l. 26 gennaio 1999, n. 8 convertito dalla legge 25 marzo 1999, n. 75, le seguenti superfici:
 - a) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di edifici residenziali quali, ad esempio, balconi, verande, terrazze e porticati purché non chiusi, o immediatamente chiudibili senza necessità di ulteriori modifiche, con strutture fisse;

- b) Aree scoperte pertinenziali o accessorie di edifici non abitativi quali, ad esempio, quelle di cui al punto precedente, nonché parcheggi gratuiti, aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno, zone di transito e manovra dei veicoli all'interno delle aree di stabilimenti adibite a magazzini all'aperto, aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - c) Aree destinate a verde di edifici residenziali e non residenziali;
2. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, ai sensi del comma 2 art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 (improduttività di rifiuti), le seguenti superfici:

UTENZE DOMESTICHE:

- a) Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
- b) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
- c) Locali comuni delle utenze domestiche condominiali di cui all'art. 1117 del Codice civile, fatta eccezione per i locali di portineria e di alloggio di portieri, fermo restando la tassabilità dei locali ad uso esclusivo;
- d) Locali privi di qualsiasi utenza attiva ai servizi di rete (acqua, energia elettrica, gas) o non arredati, sempreché non siano stati dichiarati, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, pertinenza della abitazione principale;**
- e) Locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
- f) Legnaie esterne e semichiuse.

UTENZE NON DOMESTICHE:

- a) Locali ed aree degli impianti sportivi limitatamente alle superfici destinate effettivamente all'esercizio dello sport;
- b) Centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, silos e simili, aree su cui insistono impianti di lavaggio di automezzi, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- c) Aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- d) Aree impraticabili o intercluse da recinzione;

- e) Aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - f) Aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso.
3. Non sono soggetti all'applicazione della tassa, ai sensi del comma 3 dell'art. 62 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 le superfici delle utenze non domestiche ove si formano esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani. Rientrano nelle fattispecie di cui al periodo precedente anche i locali adibiti ad uso esclusivo di deposito attrezzi agricoli o di prodotti e/o materie derivanti da attività agricola, qualora non idonei, per l'effettivo uso cui sono stabilmente destinati, alla produzione di rifiuti urbani o assimilati. In caso di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, pericolosi o non pericolosi, la determinazione della superficie complessiva assoggettata alla tassa, qualora non sia possibile verificarla concretamente o comunque sussistano problemi per l'individuazione dei locali/aree o parti di esse che producono rifiuti urbani e assimilati e quelle che producono rifiuti speciali, è effettuata in modo forfetario applicando alla superficie una percentuale di riduzione del 30%.
4. **Resta fermo l'obbligo di denuncia dell'occupazione dei locali di cui ai precedenti commi 2 e 3 con indicazione separata della superficie esclusa. Tali locali vengono comunque iscritti a ruolo per la superficie netta.**
5. **I locali, le aree o le porzioni di essi esclusi dalla tassa non sono computati nel calcolo delle tariffe.**

Art. 7 - Modalità per l'applicazione della tassa

1. Ai sensi dell'art. 65, comma 1, D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la tassa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie, per unità di superficie imponibile, dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso cui i medesimi sono destinati, nonché al costo complessivo del servizio nettezza urbana.
2. Ai fini della determinazione del costo complessivo del servizio per il calcolo delle tariffe devono comprendersi i costi previsti in bilancio relativi alla gestione del ciclo dei servizi attinenti ai rifiuti solidi urbani, inclusi quelli comuni relativi all'accertamento, alla riscossione e al contenzioso e quelli relativi allo spazzamento.
3. Le previsioni relative al costo di gestione del servizio di nettezza urbana, inclusi i costi relativi allo spazzamento sono effettuate entro il 15 settembre dell'esercizio precedente dall'ufficio ecologia dell'ente mentre le previsioni relative ai costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso sono formulate entro il medesimo termine dall'ufficio tributi dell'ente.

4. Le tariffe sono stabilite per ogni singola categoria d'utenza, con deliberazione dell'organo comunale competente da adottarsi entro i termini di approvazione del Bilancio di Previsione, con riferimento alle risultanze anagrafiche e alle denunce rilevate alla data del 30 settembre dell'esercizio precedente. In caso di mancata deliberazione, le tariffe in vigore si intendono confermate anche per l'anno successivo.
5. Le categorie tariffarie sono articolate dal Comune per fasce di «utenze domestiche» e «utenze non domestiche». Le categorie tariffarie sono quelle stabilite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
6. La tassa si compone di una parte fissa determinata sulla scorta delle componenti essenziali del costo del servizio e da una parte variabile rapportata alla quantità dei rifiuti prodotti e conferiti, al servizio fornito e alla entità dei costi di gestione. La parte fissa delle tariffe copre il costo fisso complessivo del servizio costituito dai costi di spazzamento e lavaggio strade e aree pubbliche e dai costi amministrativi comuni, mentre la parte variabile copre il costo variabile del servizio costituito dal costo per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
7. Nelle more dell'implementazione di adeguati strumenti operativi di puntuale misurazione della quantità di rifiuti prodotti e conferiti da ogni singola utenza, le tariffe vengono determinate sulla base del metodo normalizzato di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, in applicazione dell'art. 65, c. 2 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
8. La suddivisione del costo tra utenze domestiche e non domestiche viene stimata moltiplicando le superfici complessive a ruolo delle utenze non domestiche alla data del 30 settembre dell'anno precedente per gli indici di produzione (Kd) previsti dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Il dato del quantitativo dei rifiuti prodotti è riferito al penultimo esercizio precedente.

8 bis. La suddivisione del costo delle utenze domestiche fra utenze domestiche di residenza, utenze domestiche non di residenza e utenze domestiche di uso non abitativo viene effettuata sulla base della superficie complessiva occupata da ciascuna categoria alla data del 30 settembre.

9. Per le utenze domestiche **di residenza**, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna classe di numerosità di nucleo familiare, la tariffa fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 7, la tariffa variabile unitaria è sostituita dalla quota variabile complessiva della tassa. **Per le utenze domestiche non di residenza e quelle di uso non abitativo, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 è stabilita la tariffa unitaria (al mq).**
10. Per le utenze non domestiche, nella deliberazione di cui al precedente comma 4 sono stabilite, per ciascuna categoria di attività produttiva, la tariffa

fissa unitaria (al mq) e la tariffa variabile unitaria (al kg). Sino a quando non saranno messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui al precedente comma 7, **la tariffa variabile unitaria al kg è sostituita dalla tariffa variabile unitaria al mq.**

11. L'Ente Locale, in sede di deliberazione tariffaria, provvede a determinare i coefficienti e gli indici KA, KB, KC e KD di cui all'allegato 1 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. n. 158.
12. Ai fini dell'applicazione della tassa, i locali e le aree relativi alle utenze non domestiche sono classificati sulla base dell'attività in essi esercitata. I locali e le aree adibiti ad attività diverse da quelle definite dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, sono classificati nell'ambito della categoria che presenta con essi maggiore analogia, sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
13. **L'unità immobiliare autonomamente accatastata o accatastabile destinata allo svolgimento di diverse attività economiche da parte dello stesso utente è tassata, nel caso di locali, in base alla misura tariffaria più elevata.**
14. La tariffa più elevata si applica altresì nel caso di svolgimento simultaneo di attività economiche su aree. Al di fuori di tale caso, per le aree si applicano diverse misure tariffarie in relazione alle diverse porzioni di superficie adibite a ciascuna attività economica, desunte dalla planimetria dei luoghi.

Art. 8 - Calcolo della tassa per le utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche **di residenza**, la quota fissa della tassa si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa al numero dei componenti del nucleo familiare determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa fissa unitaria per una famiglia con n componenti si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze domestiche **di residenza** per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna classe di numerosità delle famiglie e il relativo coefficiente di adattamento (K_a) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_a) relativo ad una famiglia con n componenti.
3. La quota variabile della tassa per ogni singola utenza domestica **di residenza** si calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola famiglia con n componenti si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 7, comma 7, suddividendo la quantità di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche per la sommatoria dei prodotti tra il numero totale delle famiglie per ciascuna classe di numerosità e il relativo coefficiente di adattamento (K_b) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_b) relativo ad una famiglia con n componenti.
5. **Per le utenze domestiche non di residenza e quelle di uso non abitativo, la tassa si calcola moltiplicando la tariffa unitaria al mq per la superficie.**

Art. 9 - Determinazione del numero degli occupanti per le utenze domestiche di residenza

1. **Per il calcolo della tassa di ogni utenza domestica si fa riferimento al numero delle persone occupanti, determinato quale risultante dai registri anagrafici.**
2. **Dal numero complessivo degli occupanti, determinato ai sensi del comma 1, sono esclusi quei componenti che risultino ricoverati permanentemente presso case di cura o di riposo o che risultino assenti per un periodo superiore all'anno. Tale esclusione è riconosciuta su richiesta dell'interessato e dietro presentazione di relativa documentazione.**

Art. 10 - Calcolo della tassa per le utenze non domestiche

1. La quota fissa della tassa per ogni singola utenza non domestica si calcola prendendo a riferimento la tariffa fissa unitaria al metro quadrato relativa alla categoria tariffaria dell'attività produttiva determinata ai sensi del successivo comma, moltiplicata per la superficie, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. La tariffa fissa unitaria per la categoria produttiva "ap" si calcola suddividendo il costo fisso totale del servizio attribuito alle utenze non domestiche per la sommatoria dei prodotti tra le superfici complessive imputate a ciascuna categoria di attività produttiva e il relativo coefficiente di adattamento (K_c) e moltiplicando il risultato per il coefficiente di adattamento (K_c) relativo alla categoria "ap".
3. La quota variabile della tassa per ogni singola utenza non domestica si

calcola moltiplicando la tariffa variabile unitaria al chilogrammo (costo totale variabile delle utenze non domestiche diviso la quantità totale di rifiuti prodotta dalle utenze non domestiche) per la quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola utenza determinata ai sensi del successivo comma, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

4. La quantità annua di rifiuti prodotti dalla singola attività produttiva "ap" si calcola, sino a quando non siano messi a punto e resi operativi i sistemi di misurazione di cui all'art. 7, comma 7, moltiplicando la superficie occupata dalla singola utenza per il relativo coefficiente di adattamento (Kd).

Art. 11 – Agevolazioni

1. Le agevolazioni di cui agli articoli successivi possono consistere in riduzioni della tariffa o in esenzioni.
2. Le agevolazioni sono iscritte in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
3. Fra le agevolazioni eventualmente spettanti al contribuente si applica solo la maggiore, **fatta eccezione per l'agevolazione spettante alle utenze domestiche di residenza delle contrade, cumulabile in ragione delle differenti caratteristiche del servizio fornito.**

Art. 12 - Riduzioni della tariffa per le utenze domestiche

Ante 1. La tariffa è ridotta al 40 % per le utenze domestiche di uso non abitativo.

1. La tariffa è ridotta al 50%, per un periodo di cinque anni, a decorrere dal 1^o gennaio dell'anno successivo alla comunicazione di fine lavori, per il miglioramento estetico di cui al regolamento per l'incentivazione degli interventi di recupero in favore degli immobili di proprietà privata oggetto delle opere manutentive.
2. **Sono esentati dal pagamento della tassa i locali adibiti ad abitazione di residenza occupati da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE pari a zero. La tariffa è ridotta al 50% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE non superiore a euro 7.500,00. La tariffa è altresì ridotta al 75% per le abitazioni di residenza occupate da nuclei familiari aventi nel penultimo esercizio precedente reddito ISEE superiore a euro 7.500,00 ed inferiore ad euro 10.000,00.**

3. La tariffa è ridotta al 67% nel caso di:
 - a) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, a condizione che nella denuncia originaria o di variazione sia indicata l'abitazione di residenza;
 - b) locali di proprietà di persone che risiedano o abbiano dimora, per più di sei mesi all'anno, in località site al di fuori del territorio nazionale;
 - c) parti abitative di costruzioni rurali occupate da agricoltori o da soggetti titolari di trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura.
4. La tariffa è ridotta all'80% nel caso di:
 - a) abitazioni di residenza situate nelle contrade;
 - b) abitazioni di residenza di famiglie numerose costituite da 5 o più componenti.

Art. 13 - Riduzioni della tariffa per le utenze non domestiche

1. La tariffa è ridotta al 25% per le scuole di ogni ordine e grado con esclusione delle istituzioni scolastiche statali e comunali.
- 1 bis. La tariffa è ridotta al 55% per gli esercizi classificati nelle categorie "Ristoranti, trattorie, bar, pub" e "Ortofrutta, pescherie, fiori e piante";
2. La tariffa è ridotta al 67% per i locali e aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività.
3. La tariffa è ridotta al 70%, limitatamente ai primi 3 anni dall'insediamento, agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi localizzati nel centro storico così come delimitato dal competente regolamento comunale.
4. Nel caso di locali e aree per le quali gli utenti dimostrino di aver adottato un sistema di interventi tecnico-organizzativi da cui derivi un'accertata minore produzione di rifiuti solidi urbani o assimilati, conferiti al gestore del servizio, sarà riconosciuta una riduzione tariffaria calcolata come segue:

$$\text{tassa dovuta} * (Kd - Kx)/Kd$$

dove:

Kd = coefficiente di produzione dei rifiuti;

Kx = quantitativo dei rifiuti conferiti al gestore del servizio;

**La riduzione non potrà, in ogni caso, essere superiore al 50 % della
tassa dovuta.**

Art. 14 - Esenzioni

1. Sono esentati dal pagamento della tassa:
 - a) gli edifici adibiti al culto, escluse in ogni caso le eventuali abitazioni dei ministri del culto;
 - b) i locali adibiti ad uffici pubblici comunali e tutti gli altri in cui hanno sede uffici e servizi pubblici alle cui spese di funzionamento è tenuto a provvedere obbligatoriamente il Comune.
2. Le esenzioni di cui al comma precedente esonerano il soggetto passivo dall'obbligo di denuncia.

Art. 15 - Denunce, termini di presentazione e decorrenze

1. Ogni modificazione nella soggettività e nella quantificazione del tributo comporta l'adempimento della denuncia. Tale adempimento costituisce un obbligo a carico del contribuente in tutti i casi in cui si verifica un nuovo o maggiore debito tributario mentre costituisce un onere a carico dello stesso nei casi in cui si verifica il venir meno o la riduzione del debito tributario.
2. La denuncia, salvo i casi di riduzioni di durata predeterminata, costituisce un obbligo a carico del contribuente e conseguentemente deve essere presentata entro i termini previsti dal presente regolamento nei seguenti casi:
 - a) inizio occupazione;
 - b) venir meno, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del requisito per ottenere la diminuzione del numero dei componenti del nucleo familiare di cui all'art. 9, **comma 2**;
 - c) variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante un aumento del carico tributario;
 - d) variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria superiore;
 - e) venir meno delle circostanze che determinavano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f) venir meno di riduzioni d'imposta.

3. La denuncia costituisce un onere a carico del contribuente necessario al fine di ottenere una riduzione o cessazione di carico tributario nei seguenti casi:
 - a) fine occupazione;
 - b) diminuzione, per le sole utenze domestiche occupate da soggetti residenti, del numero dei componenti del nucleo familiare, nei casi di cui all'art. 9, **comma 2**;
 - c) variazione, per le sole utenze domestiche, nella tipologia di utilizzo del locale/area dichiarato comportante una diminuzione del carico tributario;
 - d) variazione, per le sole utenze non domestiche, della tipologia di attività produttiva dichiarata comportante una riclassificazione dell'utenza in una categoria tariffaria inferiore;
 - e) verificarsi delle circostanze che determinano l'esclusione di superfici dal pagamento dell'imposta;
 - f) verificarsi dei presupposti per l'acquisizione del diritto a riduzioni d'imposta.
4. Le denunce devono essere presentate al Comune, direttamente o a mezzo del servizio postale. La dichiarazione si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte del Comune, nel caso di consegna diretta, o alla data di spedizione risultante dal timbro postale, nel caso di invio postale.
5. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.
6. La denuncia, originaria o di variazione, redatta su appositi modelli messi a disposizione dall'Ente, deve contenere tutti gli elementi indicati nell'art. 70 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Le denunce relative ad utenze non domestiche devono altresì riportare il codice dell'attività risultante dal certificato di iscrizione alla CCIAA, o dall'atto di autorizzazione o di inizio attività. Eventuali comunicazioni scritte, se contenenti tutti gli elementi richiesti, producono gli stessi effetti della denuncia originaria o di variazione.
7. Il Comune provvede, con avviso di accertamento per infedele denuncia, a rettificare le superfici denunciate che risultano essere non congrue ai sensi del comma 3 dell'art. 5 del presente regolamento.
8. In caso di cessazione dell'occupazione, qualora la denuncia venga presentata successivamente all'anno di cessazione, ferma restando la decorrenza di cui all'art. 64, comma 3 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, il contribuente ha diritto allo sgravio o al rimborso del tributo con efficacia retroattiva e con decorrenza dall'anno solare successivo a quello in cui dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d'ufficio. L'onere di dimostrare la mancata occupazione o detenzione spetta al richiedente lo sgravio o il rimborso sulla base di elementi obiettivi e certi quali, ad esempio, il verbale di riconsegna degli immobili, un contratto di locazione intestato ad altro soggetto

subentrante, il ritiro della licenza commerciale, la denuncia di occupazione da parte di altro soggetto.

9. La tassa può essere cessata d'ufficio se il Comune accerta il subentro di altro soggetto, che abbia presentato regolare denuncia o a seguito di accertamento d'ufficio.

10. I termini di presentazione delle denunce di cui ai precedenti commi e le decorrenze dei loro effetti sono i seguenti:

	NATURA DELLA DENUNCIA	TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DENUNCIA	DECORRENZA
Occupazioni/detenzioni			
Inizio e ipotesi aumentative del carico tributario di cui all'art. 15 c. 2, lett. b), c), d)	OBBLIGO	Entro il 20 gennaio successivo alla data di occupazione	Dal bimestre solare successivo a quello di inizio occupazione
Cessazione e ipotesi diminutive del carico tributario di cui all'art. 15 c. 3, lett. b), c), d) (presentata nell'anno)	ONERE		Dal bimestre solare successivo a quello di presentazione
Cessazione e ipotesi diminutive del carico tributario di cui all'art. 15 c. 3, lett. b), c), d) (non presentata nell'anno)			Dal bimestre solare successivo a quello di presentazione (ovvero dall'anno solare successivo alla data in cui venga dimostrata la fine occupazione)
Esclusione di superfici			
1. improduttività di rifiuti (locali vuoti) 2. produzione esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili (esclusione di superficie) 3. produzione non esclusiva di rifiuti speciali non assimilabili (riduzione di superficie)			
Inizio	ONERE		Dal bimestre solare successivo a quello di presentazione
Cessazione	OBBLIGO	Entro il 20 gennaio successivo alla data di cessazione del diritto	Dal bimestre solare successivo a quello di cessazione del diritto
Riduzioni tariffarie			
1. uso stagionale 2. residenti esteri 3. costruzione rurale occupata da agricoltori 4. attività commerciali centro storico 5. interventi tecnico-organizzativi per minore produzione di rifiuti conferiti al gestore 6. scuole 7. miglioramento estetico degli immobili 8. reddito			
Inizio	ONERE		Dal bimestre solare successivo a quello di presentazione
Cessazione	OBBLIGO	Entro il 20 gennaio successivo alla data di cessazione del diritto	Dal bimestre solare successivo a quello di cessazione del diritto

Art. 16 - Modalità per ottenere il riconoscimento di esclusioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le denunce di cui all'articolo precedente dirette ad ottenere il riconoscimento delle esclusioni, delle riduzioni di tariffa e delle esenzioni previste dal presente regolamento, devono essere corredate dalla documentazione specificata nei successivi commi.
2. Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui al comma 3 dell'art. 6 del presente regolamento (rifiuti speciali non assimilabili), gli aventi diritto devono produrre:
 - a) dichiarazione prodotta dal produttore dalla quale si desume la natura del rifiuto speciale che si produce;
 - b) copia del contratto o della convenzione con la ditta che svolge l'attività di ritiro, trasporto, smaltimento e stoccaggio dei rifiuti speciali;
 - c) bolle e relative fatture rilasciate dalla ditta con la quale è stato stipulato il contratto o la convenzione;
 - d) piantina planimetrica dei locali e/o delle aree in cui si producono i rifiuti speciali, tossici o nocivi, evidenziando, ove sia possibile, le superfici interessate.
3. Se il riconoscimento dell'intassabilità si riferisce a rifiuti speciali rivenienti da attività agricole o agro-industriali, per i quali non sussiste in capo al produttore alcun obbligo di smaltimento mediante imprese specializzate, gli aventi diritto sono esonerati dalla presentazione di tale documentazione.
4. L'esclusione o la riduzione delle superfici di cui al comma precedente vengono automaticamente prorogate **con decorrenza 1 gennaio** ai contribuenti che presentano, **entro il termine del 20 gennaio** di ogni anno, idonea documentazione atta a comprovare la continuazione dello smaltimento a proprie spese dei rifiuti speciali non assimilati.
5. Per ottenere il riconoscimento dell'intassabilità delle superfici di cui al comma 2 dell'art. 6 del presente regolamento, le circostanze comprovanti l'improduttività di rifiuti devono essere indicate nella denuncia e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.
6. Per ottenere le riduzioni tariffarie di cui al comma 3, lett. c) dell'art. 12 del presente regolamento, gli aventi diritto devono fornire idonea dimostrazione, anche a mezzo di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, circa i requisiti di ruralità del fabbricato previsti dall'art. 9 della legge 26 febbraio 1994, n. 133 e s.m.i.

7. [...]
8. **Per ottenere la riduzione tariffaria di cui al comma 4 dell'art. 13 del presente regolamento, gli utenti devono produrre all'ufficio competente in materia di igiene urbana una relazione tecnica dettagliata attestante l'efficacia degli interventi adottati per la riduzione del coefficiente Kd.**
9. [...]

Art. 17 - Riscossione e accertamento

1. A norma dell'art. 52 del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 la riscossione spontanea della tassa avviene mediante versamento diretto da parte dei contribuenti effettuato con una delle seguenti modalità:
 - a) Bollettino MAV;
 - b) Bollettino di conto corrente postale;
 - c) Carta di credito con accesso al **Portale del contribuente** dal sito internet comunale;
 - d) Delega unica di pagamento (modello F24);
 - e) Autorizzazione all'addebito permanente sul conto corrente (RID).
2. Il pagamento della tassa annuale deve essere effettuato alle scadenze sotto riportate:

Pagamenti mediante: MAV - C/C POSTALE – CARTA DI CREDITO ON LINE

Unica soluzione	30 aprile
Prima rata	30 aprile
Seconda rata	16 giugno
Terza rata	31 agosto
Quarta rata	31 ottobre
Quinta rata	16 dicembre

Pagamenti mediante: MODELLO F24

Unica soluzione	16 giugno
Prima rata	16 giugno
Seconda rata	16 dicembre

Pagamenti mediante: ADDEBITO PERMANENTE SUL CONTO CORRENTE (RID)

Unica soluzione	30 aprile
Prima rata	30 aprile
Seconda rata	16 giugno
Terza rata	31 agosto
Quarta rata	31 ottobre

Quinta rata 16 dicembre

Eventuali diverse scadenze di pagamento **approvate con determinazione del dirigente competente** indicate nell'avviso di pagamento, prevalgono su quelle indicate nel presente comma.

3. Il Comune provvede, entro la data di scadenza della prima rata, all'invio ai contribuenti di apposito avviso di pagamento contenente l'importo dovuto, gli identificativi catastali, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree tassate, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata e le scadenze ed ogni altro elemento utile per la liquidazione del tributo.
4. **Gli importi dovuti da ogni singolo contribuente inseriti nell'avviso di cui al comma precedente vengono determinati sulla base della situazione anagrafica rilevata al 31 dicembre dell'anno precedente considerando le denunce presentate dai contribuenti entro la data del 20 gennaio dell'anno in corso relative all'anno precedente.**
5. Le variazioni anagrafiche intervenute dopo la data di cui al comma precedente che comportano un aumento o una diminuzione del numero dei componenti dei nuclei familiari residenti **non hanno effetto per l'anno in corso**. Le stesse non sono soggette all'adempimento della denuncia in quanto automaticamente acquisite dal Comune con le modalità di cui al comma 4.
6. **Le variazioni del carico tributario iscritto a ruolo per l'anno in corso per effetto di denunce pervenute entro la data del 20 gennaio dell'anno successivo, comportano la rideterminazione dell'importo di cui al comma 4 e le conseguenti operazioni di conguaglio in sede di liquidazione del ruolo dell'anno successivo.**
7. Le somme dovute a seguito di avviso di pagamento sono dilazionabili esclusivamente nell'ambito delle rate di cui al comma 2. Non sono ammesse ulteriori maggiori rateizzazioni.
8. Qualora il contribuente non provveda al pagamento delle rate alle prescritte scadenze, il Comune procede alla notifica di avviso di accertamento per insufficiente, tardivo o omesso versamento, eventualmente preceduto da apposito sollecito all'adempimento, nell'ipotesi in cui l'avviso di pagamento di cui al comma 3 sia stato recapitato con modalità che non ammettono prova di avvenuto ricevimento. Le somme dovute a seguito di eventuale sollecito di pagamento dovranno essere versate nel termine di 30 giorni dal ricevimento e non sono rateizzabili.
9. In mancanza di adempimento all'avviso di accertamento di cui al comma precedente, sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le disposizioni contenute nel Titolo II "Gestione e accertamento delle entrate" del vigente Regolamento Generale per la Disciplina delle Entrate.
10. I versamenti della tassa effettuati a seguito di sollecito di pagamento o di atti

impositivi, ingiuntivi, cautelari ed esecutivi, devono essere effettuati esclusivamente a mezzo di conto corrente postale recante tutti gli estremi dell'atto cui si riferiscono, con esclusione di qualsiasi altro mezzo.

Art. 18 - Controlli, accertamenti, sanzioni ed interessi

1. In caso di infedele, incompleta o omessa denuncia, si applicano le sanzioni previste dall'art. 76 del D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. In caso di insufficiente, tardivo o omesso versamento si applica la sanzione prevista dall'art. 13 del D.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471.
3. Agli accertamenti emessi per le violazioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, si applicano le disposizioni dei commi 161 e 162 dell'art. 1 legge 27 dicembre 2006, n. 296.
4. Sulle somme dovute a seguito di avviso di accertamento si applicano gli interessi nella misura prevista dal vigente Regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo le modalità ivi stabilite.

Art. 19 - Lotta all'evasione

1. Per assicurare una efficace lotta all'evasione gli Uffici Comunali dovranno organizzare il servizio come segue:
 - a) UFFICIO TECNICO - URBANISTICA
 - ✓ Il Dirigente dell'Ufficio tecnico dovrà trasmettere, sotto la Sua personale responsabilità, all'Ufficio Tributi, volta per volta, una relazione dalla quale si possa rilevare, per ciascuna unità autonoma, la superficie tassabile relativa a tutte le autorizzazioni di abitabilità e di agibilità, nonché ai locali adibiti a garage ed attività commerciali in genere, ed ogni altra notizia utile nelle forme che saranno concordate con il Dirigente dell'Ufficio Tributi;
 - ✓ Dovrà assicurare all'Ufficio Tributi ogni possibile collaborazione.
 - b) UFFICIO ANAGRAFE:
 - ✓ Dovrà assicurare la tempestiva comunicazione di tutti i movimenti anagrafici influenti ai fini dell'applicazione della tassa anche, laddove tecnicamente possibile, in formato elettronico;
 - ✓ Dovrà, altresì, in occasione delle iscrizioni anagrafiche, invitare l'utente a provvedere alla denuncia nel termine previsto.
 - c) UFFICIO COMMERCIO:
 - ✓ Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alla lettera a) in occasione del

rilascio di qualsiasi nuova licenza, variazione di essa, con scadenza mensile.

d) UFFICIO DI PUBBLICA SICUREZZA:

- ✓ Dovrà assicurare gli adempimenti di cui alle lettere a) e c) in occasione del rilascio di qualsiasi licenza autorizzazione o variazione di essa, con scadenza mensile.

e) UFFICIO DI POLIZIA URBANA;

- ✓ Dovrà trasmettere all'Ufficio Tributi, ogni notizia utile ai fini dell'applicazione della tassa di cui al presente regolamento, nonché i nominativi degli esercenti una qualsivoglia attività, ogni qualvolta ne verrà a conoscenza;
 - ✓ Dovrà assicurare ogni possibile collaborazione nella fase degli accertamenti;
 - ✓ Il predetto Ufficio è tenuto inoltre, in occasione del trattamento di qualsivoglia pratica concernente i locali e le aree interessate, ad invitare l'utente a provvedere alla denuncia entro il termine previsto dalla legge.
2. Tutti gli Uffici Comunali dovranno assicurare, per quanto di rispettiva competenza, il massimo impegno alla lotta all'evasione.
 3. Resta comunque fermo, indipendentemente dai predetti adempimenti dei diversi uffici comunali, l'obbligo di denuncia di cui al presente regolamento.

Art. 20 - Tassa giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche, di uso pubblico, o aree gravate da servitù di pubblico passaggio, il Comune riscuote la tassa giornaliera di smaltimento determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa per il servizio di smaltimento dei rifiuti attribuita alla categoria corrispondente, maggiorata di un importo percentuale pari al 50%, al fine di coprire i maggiori costi del servizio specifico.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù di pubblico passaggio, l'occupazione o la detenzione di un'area privata di uso pubblico è tassabile, quando sia stata posta volontariamente a disposizione della collettività da parte del proprietario.

Art. 21 - Funzionario responsabile

1. Il Funzionario Responsabile del Tributo è determinato ai sensi dell'art. 7 del Regolamento comunale per la disciplina delle entrate.

Art. 22 – Disposizioni finali e transitorie

[...]

Art. 23 - Norme di Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nel D.Lgs. D.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e nel D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti in materia.